

CONFETTERIA

Questi prodotti rientrano nella categoria del cioccolato, dei prodotti di cioccolato, o prodotti a base di cioccolato/cacao, derivati dalle fave di cacao, dai semi di cacao e dai prodotti da essi ottenuti. Ne fanno parte anche i prodotti dal sapore dolce, composti prevalentemente di zucchero, come per esempio il marzapane, le gomme da masticare, i tartufi e le caramelle al latte.

Oltre a soddisfare parametri di qualità imposti dalla legislazione alimentare, i prodotti preimballati in commercio devono essere appropriatamente caratterizzati (etichettati) per garantire un'informazione corretta e trasparente al consumatore.

Il presente volantino illustra in modo semplice come redigere un'etichetta, conforme alla legislazione svizzera, per i prodotti di confetteria. I dati devono apparire direttamente sull'imballaggio, sulla confezione oppure sulle etichette da apporsi sull'imballaggio.



- A** La denominazione specifica
- B** In alternativa nome e indirizzo del produttore o importatore o venditore
- C** È consentito rinunciare a questa indicazione se essa risulta dalla denominazione (A) o dall'indirizzo del produttore (B)
- D** Da consumare preferibilmente entro il: se indicato GG:MM:AA
Da consumare preferibilmente entro fine: se indicato MM:AA o AAAA. Se la conservabilità è superiore a 18 mesi è sufficiente indicare l'anno
- E** La partita può corrispondere al termine minimo di conservazione (se questa è dichiarato con almeno gg:mm:aa)
- F** La quantità di un ingrediente deve essere indicata se questo ingrediente è menzionato nella denominazione specifica/ abitualmente messo in relazione alla denominazione specifica/ messo in evidenza sull'imballaggio (per es. 'Pralinés alla Grappa: indicare la percentuale di Grappa accanto a quest'ingrediente)
- G** Gli ingredienti che possono causare allergie o reazioni indesiderate vanno evidenziati mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati
- H** Elenco degli ingredienti in ordine decrescente e indicazione «Cacao: ... % almeno» secondo allegato 6 ODOV numeri 5.3, 5.4, 6-8, 11 e 12
- I** Il peso. Per le modalità delle indicazioni vedere a tergo nella sezione domande e risposte no. 1
- L** La dichiarazione del valore nutritivo è di regola obbligatoria, per le eccezioni vedere a tergo nella sezione domande e risposte no. 4 e 5

Domande e Risposte:

1. Esiste una grandezza minima con cui devo comporre il testo in etichetta?

Le indicazioni devono essere apposte in posizione ben visibile con caratteri facilmente leggibili e indelebili. L'altezza delle lettere minuscole deve essere almeno di 1,2 mm, o 0.9 mm per superfici minori a 80 cm². (art. 4 e allegato 3 OID)

L'indicazione quantitativa del peso deve essere di: 3 mm se la quantità è compresa tra 51 g e 200 g, 4mm se la quantità è compresa tra 201 g e 1000 g. (art. 11 cpv 2 lettera b OIQ)

2. Come devo denominare i vari tipi di cioccolato?

Tutte le categorie concesse per la confetteria a base di cioccolato, sono elencate nell'allegato 6 dell'ODOV.

3. Come devo indicare l'elenco degli ingredienti?

L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dalla dicitura "Ingredienti". (art. 8 cpv 1 OID)

Obbligo di indicare gli allergeni mettendoli in evidenza rispetto agli altri ingredienti. (art. 11 OID e allegato 6)

Se una materia prima utilizzata supera il 50% e proviene da un paese diverso del paese di produzione, occorre menzionare la provenienza della materia prima. (art. 16 OID)

Eventuali additivi aggiunti devono essere indicati mediante categoria funzionale dell'additivo, seguita dalla denominazione singola o dal numero E (es. "gelificante: pectina" o "gelificante: E440"). (allegato 5 parte C OID)

4. Cosa deve contenere l'informazione del valore nutritivo?

La dichiarazione del valore nutritivo deve contenere le seguenti indicazioni: valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, indicati per 100 g di prodotto. (art. 22 e 27 OID)

5. In quali casi posso rinunciare all'indicazione del valore nutritivo?

L'indicazione non è obbligatoria per prodotti artigianali, venduti direttamente dal fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori (art. 21 e allegato 9 OID)

La tabella nutrizionale può inoltre venire tralasciata se le derrate alimentari sono confezionate in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm².

Si rende attenti che, in presenza di indicazioni nutrizionali, sulla salute o di una dicitura concernente il contenuto di glutine o lattosio, le indicazioni nutrizionali diventano obbligatorie. (art. 21 cpv 2 OID)

Riferimenti:

RS 817.022.16 *Ordinanza del DFI del 16/12/2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)*

RS 817.022.17 *Ordinanza del DFI del 16/12/2016 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)*

RS 941.204 *Ordinanza del 05/09/2012 sulle indicazioni di quantità (OIQ)*

Elenco completo della Legislazione alimentare è disponibile su:

Laboratorio cantonale: www.ti.ch/laboratorio

Confederazione Svizzera: www.blv.admin.ch

Tutto quello che compare in un'etichetta, oltre quanto indicato nel presente documento, deve essere conforme al diritto alimentare svizzero